



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1509

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FABIO VIARANI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 929 del 25 luglio 2018 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Viarani, nato a Faenza (RA) il 23 giugno 1976;

VISTA la nota del 7 maggio 2020 (prot. n. 22059 dell'8 maggio 2020) con la quale Credit Agricole Italia S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Fabio Viarani, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 14 maggio 2020 (prot. n. 23174 del 15 maggio 2020) e del 19 maggio 2020 (prot. n. 23834 di pari data) con cui, rispettivamente, Credit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Fabio Viarani;

VISTA la nota del 12 maggio 2020 (prot. n. 22486 di pari data) con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha trasmesso all'Organismo altra documentazione dalla quale sono emerse ulteriori presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Viarani;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera OCF n. 1380 del 27 maggio 2020, in pari data notificata al consulente e comunicata a Credit Agricole Italia S.p.A., con cui il Sig. Fabio Viarani è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 26 giugno 2020 (prot. n. 28594/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Fabio Viarani, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
 - contraffatto la firma della clientela;
 - perfezionato operazioni non autorizzate;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;
- art. 153, comma 3, per non aver comunicato all'Organismo, entro il termine di dieci giorni, la variazione di una condizione per ottenere l'iscrizione all'Albo;

RILEVATO che, con nota del 21 luglio 2020 (prot. n. 32095 di pari data), il Sig. Fabio Viarani ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 22 luglio 2020 (prot. nn. 32587 e 32588 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Fabio Viarani, svoltasi in data 3 settembre 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti”, adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la suddetta nota del 21 luglio 2020 (prot. n. 32095 di pari data), riscontrata, dapprima, con nota del 22 luglio 2020 (prot. n. 32588 di pari data) e, in seguito a motivate istanze di differimento (prot. nn. 33063 del 24 luglio 2020 e 33619 del 28 luglio 2020), con note del 28 luglio 2020 (prot. n. 33577 di pari data) e del 29 luglio 2020 (prot. n. 33745 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 ottobre 2020 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 49526/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Fabio Viarani e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Fabio Viarani, con nota del 12 novembre 2020 (prot. n. 55528 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fabio Viarani le contestate violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o su altra documentazione relativa a operazioni poste in essere dagli stessi; acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela; perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere su rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, comma 3;
- per il divieto di utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di codici di accesso telematico di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati, di cui all'159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, in ragione della gravità della condotta tenuta;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità, va rilevato che la tipologia delle violazioni poste in essere – tre delle quali, anche singolarmente considerate, suscettibili di determinare la radiazione del consulente – la reiterazione delle stesse in un ampio arco temporale e per un significativo ammontare di somme di denaro, le modalità con cui è stata posta in essere l'irregolare operatività – caratterizzata dall'uso prolungato e ripetuto di carte bancomat a valere sui conti correnti dei clienti e dalla contraffazione, in un caso, della firma apposta sul contratto di attivazione di una delle predette carte – costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Fabio Viarani a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Fabio Viarani, nato a Faenza (RA) il 23 giugno 1976, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti